

REGOLAMENTO (UE) N. 588/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 ⁽²⁾, dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (2) Con decisione 2011/357/PESC il Consiglio ha deciso di adottare determinate misure restrittive supplementari in relazione alla Bielorussia, imponendo in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione interna.
- (3) Alcuni elementi di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
- (4) Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia e conformemente alla decisione 2011/357/PESC del Consiglio, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

- 1) il titolo del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia»;
- 2) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) "territorio della Comunità": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;
 - b) è aggiunto il punto seguente:

«6) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.»;
- 3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

 1. È vietato:
 - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato III, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

